BCC ERCHIE
CASSA RURALE ED ARTIGIANA

GRUPPO BCC ICCREA

Foglio informativo relativo al rilascio di assegno circolare

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Societa' Cooperativa
Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR)
Tel.: 0831 767067 - Fax: 0831 767591
Sito web: www.cassaruraleerchie.it - Email: segreteria@bccerchie.it - PEC: creditocooperativoerchie@legalmail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brindisi n. 00082900747 - Partita IVA GBCI 015240741007
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4587-20, Cod. ABI: 08537
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A165446
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/a distanza

.

(Cognome e Nome/Ragione Sociale)

(Indirizzo)

(Recapito telefonico e indirizzo e-mail)

(Iscrizione ad Albo o Elenco)

(Numero di iscrizione all'Albo o Elenco)

.

(Qualifica)

Che cos'è l'emissione di assegni circolari

L'operazione consente al cliente di ottenere dalla Banca, previo versamento alla medesima della relativa provvista in denaro contante oppure mediante addebito in conto corrente, l'emissione di assegni circolari a favore dello stesso richiedente o di terzi, nonché di apporre o meno al titolo la clausola di Non Trasferibilità.
La clausola di Non Trasferibilità è obbligatoria per assegni di importo pari o superiore alla soglia tempo fissata ai sensi della normativa antiriciclaggio, attualmente pari a 1.000 euro (art. 49 D. lgs. n. 231/2007).
Gli assegni circolari sono rilasciati dalla Banca per conto di ICCREA Banca, che è quindi l'istituto emittente.
Chi richiede l'emissione di assegno circolare può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo stesso.

Tra i **principali rischi** va considerato lo smarrimento del titolo, soprattutto se l'assegno circolare non reca la clausola di non trasferibilità, poiché può essere incassato fraudolentemente da parte di terzi.

Condizioni economiche

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di firmare la richiesta di emissione dell'assegno circolare è quindi necessario **leggere attentamente il presente foglio informativo.**

Voce	Importo
Commissioni per emissione assegni fino a 500 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 2.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 5.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 20.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 50.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 100.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Commissioni per emissione assegni fino a 500.000 €	5,00 Eur per ogni assegno
Altre commissioni sull'importo totale dell'operazione	0,00%, min 0,00 Eur, max0,00 Eur
Spese	0,00%, min 0,00 Eur, max 0,00 Eur

Imposta di bollo per rilascio assegno circolare in forma libera (D. lgs. 231/2007)	1,50 Eur per ogni assegno

Reclami

RECLAMI
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - Societa' Cooperativa - Via Roma 89 - 72020 - Erchie (BR, mail ufficio.controlli@bccerchie.it e PEC creditocooperativoerchie@legalmail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Assegno circolare	L'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente. Il titolo contiene l'obbligazione diretta e principale della banca emittente di pagare la somma nello stesso indicata ed assume, di conseguenza, la forma del vaglia cambiario. E' un titolo formale, perché soggetto all'osservanza di particolari requisiti di forma in mancanza dei quali l'assegno circolare é invalido. Tali requisiti sono: - la denominazione "assegno circolare" inserita nel contesto del titolo; - la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata; - l'indicazione del prenditore (beneficiario); - l'indicazione della data e del luogo di emissione; - la sottoscrizione dell'istituto emittente.
Clausola di Non Trasferibilità	Se un assegno porta la clausola " non trasferibile " non può essere pagato a soggetto diverso dal beneficiario; non ammessa infatti la " girata " se non quella - eventuale - " per l'incasso " a favore della Banca incaricata dal Beneficiario di curarne la presentazione alla Banca emittente. La clausola " non trasferibile " è obbligatoria per gli assegni emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.